

INSIEME

Per una presenza pubblica ispirata cristianamente

STATUTO DEL PARTITO

Capo I - Disposizioni generali, principi fondativi e finalità del Partito

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. È costituito, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, il Partito politico INSIEME – LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETÀ E PACE (in forma abbreviata INSIEME), sotto forma di associazione.
2. Il Partito ha la propria sede legale in Roma, via Giosuè Carducci n. 4, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pitzolu. La modifica della sede legale e l'istituzione e modifica di sedi secondarie in Italia o all'estero è deliberata dal Consiglio Nazionale ed effettuata in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
3. La durata del Partito è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Principi fondativi e finalità

1. Il Partito, laico e aconfessionale, trae la propria ispirazione dalla visione cristiana dell'uomo, della vita e della storia. Intende proporre l'intrinseco valore umano e civile a tutti i cittadini, qualunque sia la loro cultura di appartenenza. Pone al centro della sua identità ideale e programmatica il valore universale della persona, a prescindere dalla sua nazionalità, e, cioè, la dignità inalienabile dal concepimento alla morte naturale e in ogni frangente della sua storia personale. Sostiene la salvaguardia della famiglia – come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione repubblicana -e, in modo particolare, la sua funzione generativa e il primato che le appartiene in ordine alla libertà educativa. Promuove il pieno riconoscimento dell'appartenenza di tutti gli esseri umani ad un'unica famiglia.
2. Il Partito si propone di concorrere con i programmi della sua azione politica alla creazione delle condizioni politiche, economiche e sociali che permettano ad ogni cittadino di raggiungere una piena condizione di libertà, maturare personale capacità critica e autonomia di giudizio, coltivare le proprie speranze, dispiegare appieno le proprie potenzialità.
3. Il Partito si propone, altresì, di operare perché la grande famiglia umana possa vivere nella concordia e nella solidarietà. A tal fine, ritiene preminente il proprio fermo e costante impegno diretto a promuovere l'unità politica dell'Europa, nonché concorrere al concerto dei Paesi liberi e democratici, promuovendone, accanto ai compiti di difesa e sicurezza, un forte impegno diretto al progressivo superamento di disuguaglianze di sviluppo moralmente inaccettabili, lesive della dignità delle persone, fonti perenni di gravi tensioni e conflitti sul piano internazionale.
4. Il Partito assume quale costante riferimento della propria iniziativa politica la Costituzione repubblicana e, nel contempo, la Dottrina Sociale della Chiesa, assunta integralmente, in modo particolare per quanto concerne le "questioni eticamente sensibili" delle quali riconosce, accanto al valore morale, il ruolo dirimente in ordine alla stessa promozione della libertà e della giustizia. Si riconosce nella tradizione politica e culturale del cattolicesimo liberale, democratico e popolare e nelle grandi figure – Sturzo, De Gasperi, Fanfani, La Pira, Moro – che ne sono state eminente espressione, nonché nel pensiero laico e riformista che condivide il riconoscimento della dignità intangibile della persona.
5. Il Partito:
 - a) opera affinché la famiglia, luogo primario della vita e degli affetti delle persone, ambito della generazione e del futuro di una comunità, trovi tutela, sostegno e promozione da parte dello Stato e di tutti gli organi pubblici.
 - b) sostiene le ragioni del lavoro, dell'impresa, dell'economia sociale di mercato e dell'economia civile e promuove lo sviluppo di una società aperta, libera e solidale, dove le persone, le associazioni, le comunità possano trovare ampio spazio per perseguire le proprie legittime finalità e le disuguaglianze siano

contrastate. Opera per favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali nell'ambito dell'impresa. Propone che, oltre ai parametri che consentono la validazione del PIL, vengano strutturalmente introdotti indici che consentano di misurare annualmente l'incremento di valore umano (IVU) connesso alle politiche sociali, nonché allo sviluppo economico e produttivo del Paese.

- c) si propone di contribuire al rilancio del sistema formativo del Paese, facendo in modo che le scuole tornino ad essere, prima che luoghi di istruzione, luoghi di formazione delle nuove generazioni, sostenendo la famiglia nel fondamentale compito di costruzione della persona umana.
- d) si richiama ai principi della sussidiarietà sia nell'ambito dell'organizzazione dei pubblici poteri che nelle relazioni tra le istituzioni e i corpi sociali intermedi, anche al fine di ridurre le inefficienze burocratiche nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.
- e) opera, convinto della unità della famiglia umana, affinché i rapporti tra le nazioni siano pacifici e i Paesi che più hanno in termini di risorse rispondano alle domande di quelli che meno hanno.
- f) afferma il rispetto della natura e dei suoi delicati equilibri come criterio fondamentale dell'azione pubblica, sociale e individuale.
- g) si rivolge a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderino condividere una coraggiosa impresa di trasformazione del nostro Paese.

Articolo 3 – Attività e iniziative del Partito

1. Il Partito attua le sue finalità nell'ambito politico, economico, sociale e culturale attraverso tutte le attività e iniziative che riterrà utili ed opportune per la realizzazione dei suoi scopi.
2. Per raggiungere i fini proposti il Partito potrà:
 - a) concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali;
 - b) servirsi di tutti i mezzi di comunicazione necessari provvedendo anche ad editare, diffondere e divulgare stampa sia occasionale sia periodica, in forma cartacea o elettronica, ivi comprese iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;
 - c) produrre, raccogliere e diffondere materiale multimediale e sussidi come strumenti privilegiati per il raggiungimento delle finalità istitutive;
 - d) organizzare eventi rivolti al più vasto pubblico di elettori e simpatizzanti: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;
 - e) promuovere opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, sollecitazioni dell'intervento della giustizia e delle autorità amministrative;
 - f) promuovere iniziative per il tempo libero, la formazione comune e la socialità, intese a restituire all'agire politico la propria peculiare dimensione comunitaria, fondata sull'amicizia e sulla condivisione di valori, ideali e interessi;
 - g) organizzare e partecipare a congressi nazionali e internazionali;
 - h) intrattenere relazioni e contatti permanenti con personalità, associazioni e movimenti con finalità simili a quelle del Partito;
 - i) svolgere ogni altra attività ordinaria o straordinaria, mobiliare o immobiliare, necessaria od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese l'acquisto e locazione di immobili, l'assunzione di mutui e la prestazione di garanzie, previa verifica delle entrate che ne rendano sostenibile l'impegno finanziario.

Articolo 4 – Simbolo

1. Il Partito adotta il seguente simbolo: «Un cerchio la cui circonferenza è di colore blu-Europa ed il cui interno è di colore bianco e blu-Europa, precisamente nel modo che segue: - nella parte superiore, su fondo bianco, che occupa circa due terzi dell'area, sono iscritte due maglie di catena posizionate in orizzontale ed intrecciate, dal lato interno, l'una nell'altra, di cui quella a sinistra è di colore blu-Europa e

quella a destra è di colore rosso-arancione; ad essa è sottostante, sempre in colore rosso-arancione, la parola “insieme” a caratteri stampatello minuscolo; - nella parte inferiore, su fondo blu-Europa biconvesso, che occupa circa un terzo dell’area, sono iscritte le parole “lavoro e famiglia solidarietà e pace”, in colore bianco a caratteri stampatello minuscolo su due righe, laddove le parole “lavoro e famiglia” compongono la prima riga e le parole “solidarietà e pace” la seconda, alla prima sottostante. Al di sotto di tali ultime due righe scritte vi sono dodici stelle di colore giallo disposte a cerchio. La detta parte blu-Europa non aderisce alla circonferenza in quanto ne risulta separata da uno spazio di colore bianco che la circonda inferiormente».

2. Detto simbolo viene allegato al presente Statuto sotto la lettera “A”, in unico inserto, in veste grafica onde costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Il simbolo è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l’utilizzo nella composizione sopra descritta o con delle varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.
4. Qualsiasi decisione relativa all’utilizzo del simbolo è di competenza della Segreteria nazionale.

Articolo 5 – Sito internet e strutture di comunicazione ufficiale

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, il Partito realizza una piattaforma web tale da rispettare i principi di elevata accessibilità anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità, di interoperabilità, conforme alle normative tempo per tempo emanate riguardo la tutela dei dati personali e della “privacy”, ivi compresi i provvedimenti del Garante.
2. La piattaforma web, denominata “INSIEME-PER.IT”, è lo strumento di comunicazione ufficiale del Partito.
3. Sulla piattaforma web vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività del Partito.
4. I direttori responsabili della piattaforma web e degli organi di diffusione del Partito sono nominati dalla Segreteria nazionale.
5. Il Partito promuove, organizza e sostiene forme di informazione e partecipazione associativa tramite la rete e altre tecnologie digitali (mail, newsletter, chat, blog, social, etc.).
6. La Segreteria nazionale può autorizzare la creazione e diffusione, anche per via telematica, di altri organi d’informazione del Partito.
7. La Segreteria nazionale può autorizzare l’uso dei social network e di altre forme di aggregazione in rete per la divulgazione di notizie relative alle attività di Partito.

Articolo 6 – Raccordo e integrazione con formazioni politiche sovranazionali e internazionali e di altri Paesi

1. In continuità con la sua vocazione alla cooperazione internazionale e conscio della importanza crescente della dimensione politica europea, il Partito valuterà le possibilità di raccordo e integrazione con le formazioni politiche sovranazionali ed internazionali e di altri Paesi che meglio corrispondano ai propri principi ispiratori. Le relative decisioni sono assunte dal Consiglio Nazionale.

Articolo 7 – Principi di democrazia interna

1. Il Partito si conforma alle regole del metodo democratico di cui all’art. 49 della Costituzione e alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2. Il Partito si fonda sul principio della democrazia paritaria tra uomo e donna e s’impegna a promuovere le pari opportunità tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono il riconoscimento di eguali diritti e medesimi doveri, ed in particolare quelli si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.
3. Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Partito persegue l’obiettivo della parità di genere, in attuazione del principio sancito dall’art. 51 della Costituzione. Tali principi trovano riflesso nelle modalità di determinazione della composizione degli organi nazionali, nelle articolazioni periferiche e nelle candidature. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati

presentata dal Partito in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi potrà essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

4. Il Partito promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie e regolamentari che fissano limiti al cumulo e al rinnovo dei mandati.
5. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso la piattaforma web del Partito.
6. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, l'impegno politico degli iscritti è regolato dal principio della partecipazione e dall'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza, con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.
7. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni articolazione del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le designazioni di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese sia accettato dalla maggioranza dei presenti.
8. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, ove nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due.
9. Al fine di tutelare le minoranze interne, gli organi collegiali sono eletti sulla base di liste presentate da una rappresentanza pari almeno al 3% degli aventi diritto al voto e depositate almeno due giorni prima dell'assemblea dell'organo elettivo. Ogni avente diritto al voto può concorrere a presentare una sola lista, dovendosi in caso contrario considerare nulla la sua sottoscrizione, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Alla elezione dei componenti si procede con il metodo proporzionale.

Capo II - Iscrizione al Partito, diritti e doveri degli iscritti

Articolo 8 – Iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, in qualità di associati, purché abbiano compiuto la maggiore età, i cittadini italiani e gli aventi diritto al voto con residenza o domicilio in Italia o in altro Stato in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito esprime una scelta morale, libera e responsabile della persona in termini di impegno, azione e condotta in sintonia e in conformità ai valori fondanti proclamati nello Statuto, ai principi, diritti e doveri enunciati nel successivo articolo 9 e nel Codice etico di cui al comma successivo, nonché alle norme e all'ordinamento giuridico che regolano la complessiva attività e vita del Partito.
3. Al fine di favorire la massima efficacia nel riconoscere, promuovere, realizzare e garantire i valori, i principi e le norme che fondano ed edificano l'identità morale e politica del Partito, nonché per armonizzare al meglio tali obiettivi con le libertà e le responsabilità personali di tutti coloro che entrano in relazione con il Partito, il Consiglio nazionale, a maggioranza dei suoi componenti, elabora e adotta un assetto organizzativo conforme ai principi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice etico che si rivolge a tutti gli iscritti, agli organi e ai rappresentanti del Partito e ai terzi che intrattengono rapporti con il Partito. Tale assetto dovrà conformarsi anche ai principi sottesi alle norme in materia di conflitto d'interessi, e segnatamente alla Legge 20 luglio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme in tema di trasparenza su contributi e donazioni, con particolare riguardo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'iscrizione al Partito è individuale e comporta il versamento di una quota annuale d'iscrizione deliberata dalla Segreteria nazionale, nonché il conferimento dei propri dati personali per le finalità connesse alle attività del Partito, ed è fatta mediante la piattaforma telematica ovvero attraverso domanda, anche non telematica, ma in una forma che consenta l'individuazione del sottoscrittore.
5. Sull'ammissione di nuovi associati delibera a maggioranza la Segreteria nazionale, sentito il Coordinatore del Centro di presenza di riferimento o della Struttura territoriale più prossima alla residenza o domicilio del richiedente. I criteri e le modalità di ammissione potranno essere specificati in apposito Regolamento approvato dalla stessa Segreteria nazionale.
6. Gli Associati hanno diritto di partecipazione con libertà di opinione e di proposta e, se in regola con il

pagamento della quota di iscrizione annuale, di voto al Congresso nazionale o alla elezione dei delegati al Congresso nazionale nei casi previsti dallo statuto, nonché alle riunioni degli organi territoriali ai quali appartengono.

7. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, a parità di condizioni e senza discriminazioni, possono candidarsi alle elezioni dei componenti degli organi del Partito.

Articolo 9 – Impegno morale, diritti e doveri degli iscritti. Ruolo dei simpatizzanti

1. Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del Partito.
2. In particolare, ogni iscritto è tenuto a:
 - a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
 - b) svolgere una costante azione di presenza politica sui territori e negli ambienti nei quali vive e opera;
 - c) garantire l'unità operativa del Partito e astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento al Partito;
 - d) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - e) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti di eventuali minoranze interne;
 - f) corrispondere la quota annuale di iscrizione stabilita dalla Segreteria nazionale, in conformità al presente Statuto;
 - g) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
 - h) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e negli incarichi pubblici ricoperti;
 - i) astenersi dall'adozione di decisioni o svolgere attività, quale iscritto, responsabile o eletto, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
3. Gli iscritti, i dirigenti ed eletti nelle file del Partito ed i simpatizzanti non iscritti, all'atto dell'iscrizione, dell'accettazione di candidatura, dell'assunzione di carica o della adesione esterna sottoscrivono dichiarazione nella quale si impegnano, sul proprio onore, a sostenere con lealtà e trasparenza i valori propugnati dal Partito, la rettitudine e la trasparenza dei comportamenti personali nella partecipazione alle attività interne ed esterne riferibili al Partito medesimo. Parimenti dichiarano di aver preso conoscenza del programma del Partito e del codice di comportamento rivolto ad iscritti, dirigenti ed eletti, nonché degli obblighi previsti dal comma precedente. Dichiarano altresì di astenersi dal raccogliere fondi in nome e per conto del Partito, a qualsiasi titolo ed in particolare in vista di vantaggi da attribuire a singoli, gruppi od associazione. Si impegnano, altresì, qualora avessero notizia della spontanea manifestazione di volontà di alcuno di effettuare donazioni al Partito, di notiziare, senza indugio, gli organi locali e/o nazionali.
4. Il Partito può avvalersi del sostegno e della collaborazione attiva di simpatizzanti coinvolti informalmente nelle sue iniziative. Essi godranno di tutti i diritti d'informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in Nazionale, alla vita interna del Partito.

Articolo 10 – Cause ostative all'iscrizione al Partito

1. Non possono essere iscritti al Partito coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente ai fini della eleggibilità alle cariche di parlamentare nazionale o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
2. Non possono essere iscritti al Partito coloro i quali siano iscritti ad altri Partiti politici.
3. Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni eversive, massoniche e mafiose.
4. Spetta alla Segreteria nazionale la decisione sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito, sentito il Centro di presenza o la

Struttura territoriale più prossima alla residenza o al domicilio dell'interessato.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
2. La perdita della qualifica di iscritto può avvenire anche per esclusione nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Partito;
 - b) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la fine dell'anno al quale essa si riferisce, anche in difetto di sollecito di pagamento;
 - c) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
 - d) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - e) azioni e comportamenti contrari agli interessi e ai valori del Partito;
 - f) reiterate violazioni dell'obbligo di partecipazione attiva alla vita del Partito e dell'obbligo di partecipare alle votazioni negli organi di appartenenza e di adempiere ai compiti affidati senza giustificato motivo.
3. L'esclusione è deliberata dalla Segreteria Nazionale. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione, il quale può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione.
4. Per circostanziate ragioni, la Segreteria nazionale può disporre, previa comunicazione all'interessato e al Collegio dei Garanti, con effetto dalla data della comunicazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'iscritto. In ogni caso è sospeso dal diritto di voto e dalla carica eventualmente ricoperta l'associato che non sia in regola con il pagamento della quota annuale.
5. L'iscritto che cessa per qualsiasi motivo di far parte del Partito perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. Gli iscritti cessati non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Partito. La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile.

Capo III - Organizzazione nazionale del Partito

Articolo 12 - Organi nazionali

1. Sono organi nazionali del Partito:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Coordinatore del Consiglio nazionale;
 - d) la Segreteria nazionale;
 - e) il Segretario amministrativo nazionale, che è anche il legale rappresentante del Partito;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Garanti;
 - h) l'Organo di revisione, nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 13 – Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale indica le linee generali di indirizzo politico del Partito mediante l'approvazione di mozioni ed elegge i componenti del Consiglio nazionale.

2. Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni dalla Segreteria nazionale.
3. La Segreteria nazionale può altresì convocare il Congresso nazionale in via straordinaria qualora lo ritenga opportuno.
4. Il Congresso nazionale è presieduto dal Coordinatore del Consiglio nazionale.
5. Il Congresso nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero, purché superiore al 25%, degli aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Lo svolgimento del Congresso nazionale è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le liste di candidati a componente del Consiglio Nazionale devono essere accompagnate da una mozione e presentate in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, corredate delle sottoscrizioni di un numero di iscritti pari almeno al tre per cento del totale degli iscritti alla data di convocazione del Congresso nazionale, e devono essere presentate almeno due giorni prima dell'adunanza;
 - b) la partecipazione ai lavori del Congresso è aperta a tutti gli iscritti;
 - c) può essere previsto il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino regolarità e, nei casi previsti dallo statuto, segretezza;
 - d) qualora il numero di iscritti superasse la quota di mille, può essere prevista e disciplinata la convocazione di Congressi regionali volti ad eleggere i delegati al Congresso nazionale, nonché i criteri di ripartizione dei delegati tra le Regioni ed eventualmente tra le comunità di cittadini residenti all'estero, con riferimento alla popolazione residente, al numero degli iscritti nella Regione e al numero di voti ricevuti nelle ultime elezioni politiche in ciascuna Regione;
 - e) sono ammessi al voto tutti gli iscritti regolarmente annotati nel Registro nazionale degli associati alla data in cui viene convocato il Congresso nazionale, che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale viene eletto dal Congresso nazionale, del quale rappresenta diretta espressione, determina le linee di indirizzo politico sulla base delle mozioni approvate dal Congresso e ne controlla l'attuazione. Esso è composto di sessanta membri effettivi e dura in carica due anni. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, il candidato più giovane di età. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari.
2. Il Consiglio nazionale, nella sua prima riunione, elegge il suo Coordinatore e due Vicecoordinatori, di cui uno vicario.
3. Il Consiglio Nazionale di norma è convocato almeno in due sessioni - primaverile ed autunnale - che rechino il seguente o.d.g.: esame della situazione politica ed eventuali determinazioni. Il Consiglio Nazionale è, altresì, convocato nel mese che precede l'avvio delle campagne elettorali europee, nazionali, regionali o amministrative generali.
4. Il Consiglio nazionale delibera:
 - a) sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) sul Regolamento economico-finanziario, sul Regolamento del Congresso nazionale, sul Regolamento organizzativo dello stesso Consiglio nazionale e sugli altri eventuali regolamenti rientranti nelle proprie attribuzioni ai sensi di Statuto;
 - c) sulle mozioni di sfiducia nei confronti della Segreteria nazionale, o di suoi componenti, e del Segretario amministrativo nazionale, presentate da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Coordinatore è tenuto a convocare il Consiglio nazionale, con questo solo argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- d) sullo scioglimento del Partito;
 - e) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto o sottoposta alla sua attenzione dalla Segreteria nazionale.
5. Il Consiglio nazionale elegge i componenti della Segreteria nazionale.
 6. Il Consiglio nazionale elegge il Segretario amministrativo nazionale e il Tesoriere.
 7. Il Consiglio nazionale può convocare Conferenze tematico-programmatiche aperte a tutti gli iscritti per affrontare i temi d'interesse del Partito.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio nazionale

1. Hanno diritto di voto nel Consiglio nazionale i componenti eletti dal Congresso, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del presente Statuto.
2. Possono altresì partecipare al Consiglio nazionale, con funzioni consultive, se non ne fanno parte a titolo effettivo:
 - a) il Segretario amministrativo nazionale
 - b) il Tesoriere
 - c) i componenti la Segreteria nazionale, ad eccezione delle delibere sulle mozioni di sfiducia che riguardino l'organo o i suoi componenti.
3. Il Consiglio nazionale, anche su proposta della Segreteria nazionale, può invitare a partecipare ai suoi lavori personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione nonché dirigenti di realtà associative e istituzioni di ricerca che svolgano a livello nazionale attività ispirate ai principi ideali della tradizione popolare e democratico-cristiana. Può inoltre invitare rappresentanti di quelle organizzazioni e associazioni con cui il partito avvia accordi di collaborazione politica, a livello nazionale o regionale o locale.
4. Ciascun componente del Consiglio nazionale ha diritto a un voto.

Articolo 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato almeno ogni sei mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno quindici dei suoi componenti o la Segreteria nazionale.
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Coordinatore con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel Registro degli iscritti almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno quarantotto ore di anticipo. Per la prima riunione dopo la nomina il Consiglio nazionale è convocato dal Coordinatore uscente o dal Presidente del Congresso nazionale che lo ha nominato.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede del Partito, purché in Italia -, se in presenza, ovvero della modalità telematica, del giorno e dell'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
4. La partecipazione ai lavori del Consiglio nazionale può essere prevista mediante collegamento telematico che consenta, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantisca la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Eventuali difetti di collegamento relativi a singoli partecipanti non costituiranno causa di invalidità della delibera ove il quorum costitutivo o deliberativo sia comunque raggiunto.
6. È consentito il voto per delega a favore di un altro componente del Consiglio nazionale, con il limite di una

delega per delegato. La delega deve essere rilasciata per iscritto.

7. Il Consiglio nazionale è presieduto dal suo Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-coordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore. Il Presidente nomina un segretario della riunione.
8. Il Consiglio nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da disporsi almeno tre ore dopo la prima, il Consiglio nazionale è validamente costituito indipendentemente dal numero dei partecipanti. Il Consiglio nazionale è altresì validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto al voto.
9. Il Consiglio nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 17 – Coordinatore e Vicecoordinatori del Consiglio nazionale

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, e resta in carica fino alla conclusione del successivo Congresso nazionale di nomina del nuovo Consiglio nazionale.
2. In particolare, il Coordinatore del Consiglio nazionale: a) svolge funzioni di coordinamento tra il Consiglio Nazionale e gli altri organi del Partito; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, nominando il segretario verbalizzante; c) assicura alle minoranze il diritto di esporre le proprie posizioni sugli argomenti in discussione.
3. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, due Vicecoordinatori, di cui uno vicario, che restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio nazionale.
4. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal Vicecoordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore.

Articolo 18 – La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo politico ed esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e delle mozioni stabilite dal Congresso, per l'attuazione delle linee di indirizzo politico e delle decisioni del Consiglio nazionale, per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Partito, nonché per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria.

2. La Segreteria nazionale svolge i seguenti compiti primari:

- a) coordina le iniziative politiche del Partito;
- b) assume le decisioni inerenti i rapporti con gli altri partiti e movimenti;
- c) sottopone proposte di deliberazione al Consiglio nazionale;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito e i suoi eletti in ambito nazionale e locale;
- e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Partito.

3. Inoltre, la Segreteria nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) adotta i regolamenti di propria competenza, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Partito;
- b) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con un regolamento approvato dalla Segreteria nazionale stessa;
- c) coordina e controlla gli strumenti e le attività di comunicazione del Partito;
- d) approva i progetti del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Segretario amministrativo, da sottoporre al Consiglio nazionale;
- e) decide, su proposta del Segretario amministrativo, sugli investimenti patrimoniali e sulle operazioni patrimoniali ovvero di carattere economico-finanziario, e in genere sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo la stipula di contratti e di negozi di qualsiasi natura e

tipologia, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, la prestazione di garanzie, l'accettazione di donazioni e di eredità, legati o, in genere, benefici connessi a lasciti testamentari, anche se tutte tali disposizioni siano gravate da vincoli, oneri o condizioni;

f) decide sull'assunzione di impegni e sulle spese;

g) decide in materia di rimborsi elettorali, finanziamenti o contributi pubblici, comunque configurati, e in materia di erogazioni liberali e provvidenze effettuate da privati;

h) su proposta del Tesoriere, assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

i) delibera sulla esclusione degli iscritti e applica le altre sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto;

l) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi del presente Statuto;

m) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. La Segreteria nazionale resta in carica per un periodo di due anni.

Articolo 19 – Composizione della Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è composta di undici membri eletti dal Consiglio nazionale sulla base della presentazione di una o più liste, anche di persone che non siano componenti del Consiglio. Il Coordinatore del Consiglio nazionale, il Segretario amministrativo e il Tesoriere partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto, salvo che ne facciano parte a titolo effettivo.
2. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista, secondo l'ordine di preferenza o di lista. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari. In caso di necessità il Consiglio nazionale può reintegrare la Segreteria dei membri venuti a mancare.
3. La Segreteria nazionale dura due anni e decade, in ogni caso, con la nomina del nuovo Consiglio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c).
4. È facoltà della Segreteria nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione.

Articolo 20 – Convocazione e funzionamento della Segreteria nazionale

1. Nella sua prima riunione la Segreteria nazionale è convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale ed elegge il proprio Coordinatore e due Vice-Coordinatori, di cui uno vicario, i quali restano in carica fino a nuova nomina e decadono, in ogni caso, con la decadenza della Segreteria nazionale.
2. Le successive riunioni sono indette dal Coordinatore della Segreteria nazionale mediante avviso inviato agli altri componenti via mail almeno 24 ore prima salvo motivi di particolare urgenza. La Segreteria nazionale è validamente costituita, in assenza di avviso, ove siano presenti tutti i suoi componenti.
3. La Segreteria nazionale si riunisce almeno ogni 15 giorni, anche mediante collegamento telematico che consenta una partecipazione sincrona e continua da diverse sedi. Essa è validamente costituita ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Segreteria nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le decisioni della Segreteria nazionale possono, altresì, essere adottate anche per iscritto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mediante scambio di un testo concordato e sottoscritto dai componenti che intendano manifestare il proprio assenso.
5. La Segreteria nazionale può delegare le proprie funzioni a propri componenti e istituire i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito, attribuendone la responsabilità ad associati scelti anche al di fuori della Segreteria nazionale.

Articolo 21 – Segretario amministrativo nazionale

1. Il Segretario amministrativo nazionale viene eletto dal Consiglio nazionale e resta in carica due anni e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Segretario. In caso di sue dimissioni, il Consiglio nazionale elegge in via straordinaria il suo sostituto che resta in carica fino al Congresso successivo.
2. Il Segretario amministrativo nazionale ha la rappresentanza legale del Partito, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa al Partito stesso. Egli provvede all'apertura e gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere e al conferimento di deleghe al Tesoriere e a terzi.
3. Il Segretario amministrativo nazionale sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche della Segreteria nazionale, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi il Partito e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione.
4. In caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse del Partito sottoponendoli entro due giorni alla ratifica della Segreteria nazionale.
5. Il Segretario amministrativo nazionale provvede alla gestione del personale, ad eccezione di assunzioni e licenziamenti di competenza della Segreteria nazionale.
6. Il Segretario amministrativo nazionale può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
7. Il Segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria nazionale. Nell'esercizio dei suoi compiti si avvarrà della collaborazione del Tesoriere secondo quanto stabilito dal Regolamento economico-finanziario del Partito definito dalla Segreteria nazionale.
8. Il Segretario amministrativo nazionale è responsabile della tenuta del Registro degli associati, che deve essere sottoposto alla Segreteria nazionale con cadenza almeno trimestrale e del trattamento dei dati, ove non sia stato nominato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia. In caso di inadempimento, la Segreteria nazionale può conferire mandato a uno dei suoi componenti per l'esercizio delle predette funzioni e per la nomina del responsabile del trattamento dei dati.
9. Al Segretario amministrativo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 22 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della raccolta dei fondi, con autonoma delega alla ricezione delle quote associative, dei contributi del 2x1000, dei contributi volontari. Egli può presentare qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.
2. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di custodia dei fondi raccolti, con autonoma delega per la erogazione di tali fondi per le sole spese correnti preventivamente autorizzate dalla Segreteria nazionale o ai sensi del Regolamento economico-finanziario.
3. Le uscite e qualunque spesa devono rispondere alle finalità operative del Partito.
4. Il Tesoriere, ove non delegato dal Segretario amministrativo nazionale, ha diritto di ottenere dal Segretario amministrativo nazionale o dall'Istituto finanziario, a semplice richiesta, notizia di tutte le operazioni seguite sui conti del Partito, i saldi e gli estratti conto, nonché delle posizioni aperte presso l'Agenzia delle Entrate.
5. Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario amministrativo nazionale, predispone e sottopone alla Segreteria nazionale un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dalla Segreteria nazionale stessa, i progetti di bilancio e di rendiconto, nonché gli altri documenti contabili, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia.
6. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sulla piattaforma web del Partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione delle risorse e dei cespiti del Partito.
7. Il Tesoriere è responsabile della tenuta del Registro dei contributi versati al Partito, nonché della regolarità delle contribuzioni ai sensi di legge e di Statuto, e deve sottoporre il predetto Registro alla Segreteria nazionale

e all'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale.

8. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

CAPO IV - Organizzazioni periferiche del Partito

Articolo 23 – Organizzazione del Partito

1. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali – cardine del popolarismo sturziano – che operano sulla base dei principi di responsabilità, sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 24 – Strutture periferiche del Partito

1. La struttura periferica del Partito si articola sulla base delle linee definite dalla Segreteria nazionale in Centri di presenza Territoriali operanti, in base al regolamento, a seconda delle opportunità a livello municipale, comunale, provinciale o di comunità di connazionali residenti all'estero, e in Centri di presenza d'Ambiente, che hanno come riferimento distintivo l'appartenenza a specifici ambienti sociali, professionali, culturali ed economici.
2. I Centri di presenza di cui al precedente comma, intesi come spazi di incontro e di elaborazione, espressione di competenze e di coinvolgimento sui problemi del territorio e degli ambienti di lavoro, nel libero esercizio delle opinioni dei singoli e nel rispetto delle regole condivise, costituiscono la rete materiale di radicamento del Partito. Ricevono le domande di iscrizione al Partito e le inoltrano agli organismi statutari deputati all'accoglimento delle medesime, corredate da parere sull'idoneità della struttura interessata.
1. Per la costituzione e il riconoscimento di un Centro di presenza, Territoriale o d'Ambiente, in tal senso intendendosi anche aggregazioni su base di social network, è necessaria la partecipazione di un numero minimo iscritti, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento. La sede di tali aggregazioni immateriali sarà quella del primo degli amministratori o del titolare dello strumento web in cui si svolge l'attività degli iscritti. Tale attività sarà svolta in piena libertà, fatte salve le norme regolamentari di garanzie che verranno adottate dal Consiglio nazionale, scegliendone la denominazione che richiami espressamente il collegamento al Partito, nel pieno rispetto del metodo democratico.
2. La costituzione del Centro di presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Segreteria nazionale. Ciascun iscritto afferisce ad un solo Centro di presenza. La scelta è rimessa all'aderente stesso, che la compie all'atto stesso dell'iscrizione e può modificarla in seguito per giustificati motivi.
3. I Centri di presenza non hanno rappresentanza politica né legale del Partito e non hanno il potere di vincolare il Partito a livello nazionale.
4. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Assemblea degli aderenti al Centro di presenza elegge un Coordinatore, o due Coordinatori purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non possa essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a due anni.
5. Il nominativo del Coordinatore o dei Coordinatori è comunicato alla Segreteria nazionale immediatamente dopo l'avvenuta elezione.

Articolo 25 – Organizzazione e attribuzioni dei Centri di presenza

1. I Centri di presenza promuovono gli obiettivi del Partito, svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, concorrono alle campagne d'adesione promosse dal Partito, sostengono le campagne elettorali alle quali il Partito decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione in altre liste, previa approvazione della Segreteria Nazionale, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.
2. Nel caso di una pluralità di Centri di presenza esistenti nel territorio dello stesso Comune o della stessa Provincia, sarà cura dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali armonizzare attività, struttura e

organizzazione dei Centri di presenza.

3. I Centri di presenza operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria e operativa. Rendono conto del proprio operato agli iscritti e ai simpatizzanti che vi hanno aderito e alla Segreteria nazionale con la predisposizione di un bilancio e di un rendiconto annuale redatto in base al Regolamento economico-finanziario del Partito ed alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria nazionale entro il 31 marzo di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
4. I Centri di presenza non possono assumere obblighi verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto del Partito e dei suoi rappresentanti. Ciascun Centro di presenza risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere dai suoi organi nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti da altri Centri di presenza. L'organizzazione dei Centri di presenza deve essere improntata a un metodo democratico ed all'assenza di fini di lucro.

Articolo 26 – Organizzazione del Partito all'estero

1. Tra gli aderenti residenti all'estero la Segreteria nazionale nomina un responsabile con il compito di coordinare le iniziative del Partito nella circoscrizione Estero, ed eventualmente un responsabile per ogni ripartizione elettorale estera.

Articolo 27 – Organizzazione e attribuzioni dei Comitati regionali, metropolitani e provinciali

1. In tutte le Regioni in cui sono presenti le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento, vengono costituiti i Comitati regionali. Ne sono organi: a) l'Assemblea regionale; b) il Coordinamento politico regionale.
2. L'Assemblea degli iscritti nella Regione, convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale, elegge un Coordinamento politico regionale, composto di tre membri, un Coordinatore, un Vicecoordinatore vicario e un altro Vicecoordinatore. Nelle Regioni in cui il numero degli aderenti superi il rapporto di uno a diecimila rispetto agli abitanti o comunque il numero di aderenti regionali superi i cinquecento, l'Assemblea nomina altresì una Segreteria regionale di dieci componenti della quale fanno altresì parte i Coordinatori dei Comitati metropolitani o provinciali.
3. Il Coordinamento politico regionale è eletto secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge i propri Coordinatori, mentre la Segreteria regionale è eletta secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge la Segreteria nazionale.
4. Il Coordinamento politico regionale coordina l'azione politica dei Centri di presenza nella Regione e formula proposte alla Segreteria nazionale ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
5. Tra le attribuzioni dei Comitati regionali rientrano: a) l'attuazione delle indicazioni degli organi nazionali; b) il sostegno e il coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei Centri di presenza operanti nella Regione; c) il sostegno e il raccordo con gli amministratori del territorio regionale; d) la definizione delle strategie d'indirizzo circa le attività da svolgere a livello regionale.
6. I Coordinatori regionali partecipano con ruolo consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale.
7. Nelle Città metropolitane o nelle Province in cui sussistono le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento possono essere costituiti Comitati metropolitani o provinciali con le stesse modalità degli organi regionali.

Articolo 28 – Sospensione e commissariamento delle articolazioni periferiche

1. La Segreteria nazionale esercita il controllo politico sulle articolazioni periferiche.
2. La Segreteria nazionale può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza, nominando un commissario che ne eserciti le funzioni, nei seguenti casi: a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità gestionali; c) gravi violazioni del presente Statuto; d) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Partito.
3. Nei casi più gravi, la Segreteria nazionale dispone lo scioglimento degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza.

4. Il commissariamento o lo scioglimento devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti agli interessati con l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate e dalla concessione di un termine non inferiore a dieci giorni per le repliche. Gli interessati possono farsi assistere da soggetto qualificato.
5. Avverso la delibera di commissariamento o di scioglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito del Partito di cui all'art. 5. Il Collegio dei Garanti può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera.
6. L'inosservanza del Regolamento economico-finanziario è passibile di commissariamento e deferimento disciplinare.

Capo V - Principi generali per le candidature e gli incarichi politici

Articolo 29 – Selezione delle candidature

1. Possono essere candidate a incarichi interni del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone con profilo e condotta coerente ai valori, ai principi e ai criteri contenuti nello Statuto e nel Codice etico.
2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con procedure di ampia consultazione democratica degli iscritti, a parità di condizioni e senza discriminazioni.
3. Al fine di disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, gli organi del Partito si attengono ai seguenti principi: a) l'uguaglianza di tutti gli associati; b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; f) il principio del merito, volto ad assicurare la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività da svolgere e alle precedenti esperienze svolte; g) la pubblicità della procedura di selezione.

Articolo 30 – Doveri di eletti e rappresentanti in enti e società pubbliche e partecipate

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.
2. Gli eletti, oltre al versamento della loro quota annuale d'adesione al Partito, hanno il dovere di contribuire al suo finanziamento, contribuendo con una trattenuta sulle indennità e gli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Tale trattenuta sarà, al minimo, del 10% fino ad un massimo di euro 3.500,00 per gli emolumenti e indennità complessivamente percepite – a qualsiasi titolo – in ragione delle cariche o incarichi ricoperti in relazione all'appartenenza o all'indicazione del Partito e, nella misura minima del 20%, per le somme eccedenti. I candidati saranno tenuti a sottoscrivere unitamente all'accettazione di candidatura una impegnativa a corrispondere le predette somme con contestuale riconoscimento di debito in ragione delle somme effettivamente percepite. Le somme indicate si intendono al lordo delle imposte.
3. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito, nonché di provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

Capo VI - Impegno culturale e formativo

Articolo 31 – Formazione politica e culturale

1. Il Partito promuove attività culturali per la formazione delle proprie classi dirigenti, per la promozione e la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori della tradizione popolare e cristiano-democratica. A questo scopo la Segreteria nazionale può costituire un Centro Studi o una associazione culturale che presiederà alle attività di studio e di analisi e di formazione, con particolare riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa e segnatamente allo studio sistematico delle grandi encicliche sociali che si sono succedute dalla *Rerum Novarum* ai giorni nostri
2. Il Partito, a livello nazionale o regionale, può stabilire rapporti di collaborazione con una molteplicità di istituti

e di centri di ricerca, università, fondazioni e associazioni culturali.

3. Il Partito può inoltre avvalersi di scuole di formazione all'impegno civile e politico, di consolidata esperienza e salda impostazione politico-culturale, che garantiscano elevati standard di qualità dell'offerta formativa.
4. Il riconoscimento delle scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Segreteria nazionale, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre scuole di ambito nazionale.

Capo VII - Gestione patrimoniale e finanziaria del Partito

Articolo 32 – Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia organizzativa nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti del partito, ivi incluso il Regolamento economico-finanziario. La rappresentanza legale resta al Segretario Amministrativo Nazionale, ferma restando la responsabilità personale dei rappresentanti degli organi periferici del Partito per gli atti rispettivamente posti in essere.
2. Ogni articolazione periferica è tenuta a conformarsi al Regolamento economico-finanziario previsto dal presente Statuto, in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere stesso affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge.
3. Il Regolamento economico-finanziario definisce le risorse da attribuire alle articolazioni territoriali, alle quali dovranno essere in ogni caso assicurati importi pari ad almeno il dieci per cento della quota versata dagli iscritti ivi residenti e dei contributi rivenienti dagli stessi o da terzi simpatizzanti, nonché i contributi straordinari versati specificamente allo scopo di contribuire alle iniziative territoriali.
4. La Segreteria nazionale assegna ulteriori fondi alle articolazioni territoriali a fronte di particolari evenienze previamente autorizzate.
5. Le articolazioni territoriali possono ricevere direttamente erogazioni liberali nel rispetto dei principi statutari e del Codice etico.

Articolo 33 – Patrimonio del Partito

1. Il patrimonio del Partito è costituito: a) dal simbolo e da eventuali marchi e brevetti; b) dalle quote annuali d'adesione versate dagli aderenti; c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalità consentite dalla legge e previa autorizzazione del Segretario amministrativo nazionale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Segreteria nazionale; d) da sovvenzioni dello Stato, delle Regioni o di altre Amministrazioni pubbliche; e) da donazioni e lasciti testamentari; f) da eventuali beni immobili e mobili acquistati con detti contributi e finanziamenti.
2. Il Partito non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri associati.
3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore del Partito costituiranno un fondo autonomo di proprietà del Partito medesimo.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire tra gli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente scopi coerenti con quelli del Partito.

Articolo 34 – Regolamento economico-finanziario

1. Il Regolamento economico-finanziario è approvato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina le attività economiche, patrimoniali e gestionali del Partito, definisce la ripartizione delle entrate del Partito tra l'organizzazione centrale e le articolazioni

periferiche; stabilisce i criteri per l'accettazione di contributi al Partito da parte di persone fisiche e giuridiche private.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione economica delle risorse attribuite alle articolazioni territoriali, improntate al medesimo criterio di cui ai punti precedenti.

Articolo 35 – Esercizio sociale e bilanci patrimoniale e gestionale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 36 – Organo di revisione

1. In presenza delle condizioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dall'art. 7 del decreto 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio nazionale nomina la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni indicate dalle norme richiamate per il Partito, nonché la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni nelle articolazioni territoriali. La durata dell'incarico è stabilita all'atto del suo conferimento e nei limiti di legge.
2. Il Consiglio nazionale, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, può nominare un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali con il compito di controllare la gestione contabile e finanziaria, di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di controllare la conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. La durata in carica del revisore è stabilita all'atto della nomina. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovata per due volte.

Capo VIII - Organo e procedure di garanzia

Articolo 37 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio nazionale che non rivestano alcuna carica all'interno del Partito e non siano incorsi in sanzioni disciplinari, e resta in carica due anni.
2. Il Collegio dei Garanti elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per video-conferenza con le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 4, di questo Statuto.
5. Il Collegio decide entro sessanta giorni: a) sulle controversie insorte tra le articolazioni periferiche e tra una di queste e gli organi del Partito; b) sulle controversie disciplinari.
6. Il Collegio ha inoltre il compito di: a) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 38 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio dei Garanti in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengano denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Partito.
2. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, assegnando un termine di almeno dieci giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati

necessari. L'interessato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.

3. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
4. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, anche dalla Segreteria nazionale.
5. Il Collegio, esaurita la fase istruttorie, e di norma entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.
6. Le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Partito; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva; c) l'esclusione.
7. Le sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Garanti possono essere impugnate innanzi al Consiglio nazionale, con ricorso da inviare al Coordinatore dell'organo, mediante PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla notifica.
8. Ricevuto il ricorso, il Coordinatore del Consiglio nazionale provvede tempestivamente, e comunque entro i successivi sessanta giorni, a convocare il Consiglio e ad attivare il giudizio di secondo grado.
9. Il procedimento innanzi al Consiglio nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e agli interessati è consentito presentare documenti e memorie fino a cinque giorni prima della riunione del Consiglio. L'iscritto può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.
10. All'esito del procedimento, il Consiglio nazionale può confermare, annullare o modificare la decisione del Collegio dei Garanti.
11. Gli iscritti esclusi dal Partito per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo previo giudizio del Collegio dei Garanti.

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 – Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la modifica della denominazione del partito e del simbolo è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio nazionale.
2. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno quindici componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 40 – Funzioni di capo della forza politica

1. Ai soli fini di rappresentanza esterna, l'esercizio delle funzioni di capo della forza politica previste dalla legge sono attribuite al Coordinatore della Segreteria nazionale.

Articolo 41 – Comunicazione agli associati

1. Gli avvisi e le comunicazioni che pervengono dagli Organi nazionali e sono pubblicate sul sito internet di cui all'articolo 4 hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti di tutti gli associati e acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge.
2. In ogni caso, tutte le comunicazioni agli associati, anche da parte degli Organi periferici o degli uffici del Partito o tra gli stessi, si intendono valide ed efficaci se inviate all'indirizzo mail indicato nel Registro degli iscritti.
3. È onere dell'associato curare che l'eventuale variazione dell'indirizzo mail sia annotata nel predetto Registro

degli iscritti.

Articolo 42 – Scioglimento e liquidazione del Partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
2. Il Consiglio nazionale con la detta delibera nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 43 - Controversie

1. Qualunque controversia tra aderenti, o tra gli aderenti e il Partito, con riguardo alla validità, esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività del Partito, previa rimessione delle stesse al Collegio dei Garanti di cui al Capo X, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 44 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla Costituzione, all'ordinamento dell'Unione Europea, alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. In presenza delle condizioni richieste dalla legge, il Segretario amministrativo nazionale trasmetterà senza indugi copia autentica del presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico, alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", curando il procedimento d'iscrizione del Partito al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio nazionale nelle forme di legge.